

TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE (SA)

**RELAZIONE DI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO**
Nella causa civile R.G. [REDACTED]

Tra

“ [REDACTED] ”

e

“ [REDACTED] ”

GIUDICE: Dott.ssa [REDACTED]

Ctu: Dott. ssa [REDACTED]

INDICE

1. *Premessa;*
2. *Quesiti;*
3. *Analisi documentale;*
4. *Fasi di elaborazione;*
5. *Risposte Osservazioni Dott.letto;*
6. *Risposte Osservazioni Dott.Sacrestano;*
7. *Elaborazione quesiti;*
8. *Elenco Allegati.*

1. PREMESSA:

Con ordinanza del 14.05.2018 il Giudice disponeva la convocazione del ctu Dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] per conferire nuovo incarico formulando un quesito integrativo in merito alla valutazione della natura di due finanziamenti erogati a parte attrice.

In data 12.06.2018 il ctu prestava giuramento e il 07.09.2018 si tenevano le operazioni peritali presso lo studio del ctu in Pagani alle quali partecipavano il dott. [REDACTED] per [REDACTED] (parte attrice) e il rag. [REDACTED] delegato dal dott. [REDACTED] per [REDACTED] (convenuto). Dopo le valutazioni di rito, il Ctù, vista la copiosità della documentazione in atti, dava disponibilità all'invio della stessa in formato elettronico ai ctp (All 1) .

2. QUESITI:

.... circa i rapporti di mutuo dedotti che:

“Deve segnalarsi in argomento la recente pronuncia di Cass. 24699/2017, la quale in riferimento alla validità del mutuo di scopo, e alla rilevanza dello stesso, introducendo un distinguo rispetto a precedenti pronunce dove invece si tendeva a ritenere irrilevante lo scopo dell'erogazione del mutuo, ha evidenziato che là dove lo scopo di cui al mutuo non sia rispettato, senza che l'ulteriore scopo sia esteriorizzato, e che ciò avvenga in presenza di un obbligo del mutuatario verso il mutuante per realizzare un interesse del mutuante stesso si può discorrere della nullità del mutuo per mancanza di causa in concreto perché lo scopo convenzionalmente esteriorizzato non è invero voluto e l'intera operazione soccorre a realizzare un interesse del mutuante in corrispondenza di un obbligo del mutuatario.

Nel caso di specie, parte attrice, nonché le parti opponenti, deducono che le somme di cui al finanziamento, per le quali vi fu il rilascio di cambiali agrarie, avallate dall'Attianese, andarono a copertura di esposizioni debitorie pregresse di tipo ripianatorio e non di finanziamento, per cui l'istituto mutuante avrebbe voluto raggiungere con l'utilizzo delle cambiali agrarie uno scopo diverso, e coincidente con proprio interesse corrispondente ad obbligo del mutuatario distinto da quello di cui al mutuo di scopo, che sarebbe dovuto servire.

Ebbene, il fatto predetto, anche alla luce del citato arresto giurisprudenziale, si ritiene debba essere oggetto di separato accertamento peritale, essendo oggetto di tempestiva deduzione specifica

da parte della correntista, oltre che motivo di impugnazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo nel connesso giudizio r.g. 4981/2010 da parte dell'avallante e del fideiussore, soggetti ingiunti nel cennato giudizio.

Ne consegue che in riferimento al giudizio 1285/2010 deve pronunciarsi sentenza non definitiva sulla domanda relativa all'accertamento dei saldi di conto corrente e alle domande riconvenzionali ivi recate, con condanna dell'istituto di credito deve accertarsi il credito a favore del correntista per euro 490.053,40.

Mentre, sulla nullità del mutuo per assenza dello scopo nei termini sopra specificati, e ciò anche con riguardo al giudizio 4981/2010 là dove la questione è posta in identico modo, e dalla cui soluzione dipende la permanenza del decreto ingiuntivo ivi opposto, oltre che eventualmente alla validità connessa delle cambiali agrarie e dell'efficacia del rapporto fideiussorio, è necessario procedere ad accertamento peritale perché il c.t.u. dica "se gli accrediti di cui ai due finanziamenti del 22.09.2008 come individuati in atti, sia nel giudizio 1285/2010, quanto nel giudizio 4981/2010 siano stati utilizzati per la funzione di finanziamento della società richiedente, ovvero per ripianare passività pregresse. In tal senso il c.t.u. dovrà verificare se le somme attinte a mutuo sono servite, eventualmente anche solo in parte, per ripristinare provviste nel caso di incaglio del credito autoliquidante connesso, ovvero rientrare da scoperti anomali secondo l'andamento ordinario del rapporto bancario " ";

ritenuto di dover conferire incarico al c.t.u. per la verifica di cui al punto che precede....

3. ANALISI DOCUMENTALE

Alla luce del quesito integrativo di cui all'ordinanza del 14 maggio 2018, si è proceduto innanzitutto all'esame dei due finanziamenti oggetto del contendere.

Il primo è un finanziamento ordinario richiesto in data 06/08/2008 di euro 1.000.000,00 da utilizzare per esigenze di campagna agraria.(All.2)

Il contratto (numero prestito 219926884) è validamente sottoscritto e presenta le condizioni economiche applicate e riepilogate nel Documento di sintesi n. 093700800001.

Il conto d'appoggio per il pagamento delle rate e per l'accredito dell'importo richiesto, è il conto corrente n. 2161573.

L'importo effettivamente erogato (al netto delle commissioni pratica di € 130,00) è di € 939.933,89 il 23/09/2008.

Il secondo finanziamento è pressoché identico: un finanziamento ordinario di euro 1.000.000,00 richiesto in data 06/08/2008 da utilizzare ugualmente per esigenze di campagna agraria.(All.3)

Il contratto (numero prestito 219926682) è validamente sottoscritto e presenta le condizioni economiche applicate e riepilogate nel Documento di sintesi n. 093700800001 (per questo secondo finanziamento il tasso di interesse richiesto è leggermente più alto del precedente, 6,923% contro il 6,894%).

Il conto d'appoggio per il pagamento delle rate (e l'accredito dell'importo richiesto) è ancora il cc n. 2161573.

L'importo effettivamente erogato sempre il 23/09/2008 (al netto delle commissioni pratica di € 130,00) è di € 946.040,14.

4. FASI DI ELABORAZIONE

L'incarico è proseguito elaborando la verifica richiesta dal giudice nel quesito.

La verifica ha riguardato il saldo contabile da estratto conto bancario riferito al conto corrente n. 2161573 alla data in cui è stato accreditato il finanziamento n. 219926884 di importo netto pari a € 939.933,89 ed il finanziamento n. 219926682 di importo netto pari a € 946.040,14.

L'accredito di entrambi i finanziamenti è avvenuto in due operazioni distinte ambedue con data 23/09/2008.

Nella tabella a seguire la movimentazione del saldo contabile da estratto conto cartaceo, escludendo tutte le partite al 23/09/2008 non interessate dall'indagine in parola:

	<i>valori espressi in euro</i>
Saldo al 22/09/2008 (All.4)	- 430.183,07
erogazione finanziamento n. 219926682	+ 946.040,14
erogazione finanziamento n. 219926884	+ 939.933,89
Saldo al 23/09/2008 a seguito dell'erogazione dei finanziamenti	+ 1.455.790,96

Dall'analisi eseguita è possibile constatare che l'accredito dei finanziamenti ha ampiamente colmato il debito della società e quindi i finanziamenti sono serviti a ripianare passività pregresse.

Quindi in data 05.12.2018 il ctu inoltrava a mezzo pec alle parti la bozza dell'elaborato peritale,ricevendone osservazioni nei termini (All.5 e All.6).

5. RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI DOTT. [REDACTED]

Con riferimento alla obiezione del Dott. [REDACTED], il quale segnatamente contesta che dalla lettura delle operazioni successive all'erogazione dei finanziamenti si sarebbe potuto dedurre che la finalità dei finanziamenti non era quella di ripianare passività, in particolare per il fatto che la società ha eseguito una serie di pagamenti a terzi e prelievi di importo superiore alla nuova erogazione ritornando quindi velocemente a debito, la sottoscritta ritiene non sia possibile stabilire la natura delle operazioni di movimentazione del conto cioè se trattasi di operazioni ordinarie derivanti dall'operatività quotidiana dell'azienda o meno.

Tuttavia la "normalità" delle operazioni poste in atto (bonifici, effetti, assegni ecc...) fa ritenere che si tratti di operazioni ordinarie di utilizzo del conto.

Inoltre alla luce del quesito posto dal giudice, che parla di tener conto del normale andamento del rapporto, la sottoscritta reputa tanto più corretto considerare le operazioni successive quali ordinarie, non potendo oltretutto affermare il contrario.

In riferimento invece all'eccezione sollevata dal Ctp circa l'importo dei finanziamenti che debba coincidere esattamente con il saldo finale banca da "ripianare" altrimenti, al contrario si può affermare che i finanziamenti non siano serviti a ripianare passività pregresse, la sottoscritta ritiene che basarsi sull'importo esatto che estingua il debito non è prova sufficiente.

I tempi dell'istruttoria e quelli dell'erogazione non sono sincroni e quindi e' verosimile che gli importi (richiesti ed erogati) siano differenti, e che il finanziamento non sia poi equivalente al debito al momento della concessione.

5. RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI DOTT. [REDACTED]

Le osservazioni del Dott. [REDACTED] condividono il risultato dell'analisi a cui e' pervenuta la sottoscritta.

7. ELABORAZIONE DEI QUESITI

Dal risultato emerso a seguito delle verifiche eseguite in relazione al quesito posto, il Ctu conferma le sue conclusioni ribadendo che l'accredito dei finanziamenti ha ampiamente colmato il debito della società e che quindi i finanziamenti sono serviti a ripianare passività pregresse.

Il Ctu ringrazia il Giudice per la fiducia accordata e resta a disposizione per eventuali delucidazioni.

Pagani, 02/05/2019

Il Ctu

Dott.ssa

8. ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1: Verbale operazioni peritali e pec consegna documentazione in atti al ctp;
- Allegato 2: documentazione finanziamento n. 219926884;
- Allegato 3: documentazione finanziamento n. 219926682;
- Allegato 4: e/c del conto corrente n. 2161573 con evidenza dei saldi;
- Allegato 5: pec consegna bozza al ctp
- Allegato 6: Osservazioni Ctp